

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali - Segreteria della Direzione Centrale - Prot. Uscita N.0006508 del 24/04/2014.

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”.

Nell'ambito dei lavori del tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Sottosegretario per gli Affari Regionali, a cui partecipano rappresentanti dell' Anci, dell'UPI e di questa Amministrazione, sono stati approfonditi alcuni aspetti applicativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, in ordine ai quali vengono forniti i seguenti chiarimenti.

Omissis.

3. Rappresentanza di genere.

Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, la legge n. 56/14 al comma 137 dell'art.1, ha previsto una percentuale precisa a garanzia della parità di genere nelle giunte, pari al 40%.

Al riguardo, in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco” e secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere.

Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi.

Laddove non sia possibile occorre un'adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità.

Nel caso in cui lo statuto comunale non preveda la figura dell'assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentanza di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell'ente.

Omissis.